



CONFERMATA LA PROROGA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL **65%** E DEL **50%**,

Dal 2015 Le percentuali cambiano

Il 1 gennaio 2014 è entrata in vigore la così detta “legge di stabilità” (Legge 27 dicembre 2013, n. 147) pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302.

Nell’ambito di questo provvedimento sono diventate attuative le **proroghe alle detrazioni fiscali che riguardano anche le ristrutturazioni (50%) e gli interventi di efficienza energetica(65%)** .

Elenchiamo qui di seguito un quadro riassuntivo delle norme in vigore per l’insieme delle detrazioni fiscali.

DETRAZIONE 65% (EX 55%) PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

In passato questa detrazione era pari al 55% e la scadenza delle detrazioni è stata in più occasioni prorogata. L’ultima modifica normativo era stata introdotta con il DI 4 giugno 2013, n. 63 (convertito con modifiche in Legge 90/2013), che oltre ad aver aumentato la percentuale detraibile dal 55% al 65% aveva anche stabilito un’ennesima proroga, al 31 dicembre 2013 (30 giugno 2014 per i condomini).

La **legge di stabilità 2014** ha ulteriormente **prorogato la scadenza** della detrazione, con le seguenti criteri:

- detrazione pari al **65%**, per le spese sostenute fino al **31 dicembre 2014** (30 giugno 2015 per i condomini);
- **a partire dalle spese sostenute del 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 la detrazione scenderà al 50%**, (30 giugno 2016 per i condomini).

Rammentiamo che possono beneficiare di questa detrazione anche le **caldaie a biomassa**, purché siano rispettati i requisiti previsti dall’Art. 1 comma 2 del DM 11 marzo 2008 così come modificato dal DM 26 gennaio 2010 che così recita:

“2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, qualora l’intervento realizzato ai fini dell’applicazione del comma 344 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, i medesimi generatori di calore alimentati da biomasse combustibili devono contestualmente rispettare le seguenti ulteriori condizioni:

- a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5;
- b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
- c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni;
- d) sia garantito, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F, che i valori della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4.a di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (1);
- e) i soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, dichiarano il rispetto dei predetti requisiti in sede di trasmissione all'Enea della documentazione prevista all'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 19 febbraio 2007 e successive modificazioni.”

Attenzione: il Decreto fa riferimento alla precedente versione della norma EN 303-5 perché al momento della sua entrata in vigore la classe qualitativa 3 era la migliore. Tenuto conto che norma UNI EN 303-5:2004 non esiste più e che la nuova UNI EN 303-5:2012 prevede che migliore classe qualitativa corrisponde alla 5, abbiamo avanzato il quesito all'ENEA Unità Tecnica Efficienza Energetica, affinché si faccia parte diligente presso il Ministero dello Sviluppo Economico per una tempestivo aggiornamento del decreto.

DETRAZIONE 50% (EX 36%) PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

A partire dal 26 giugno 2012, la percentuale del 36% per le ristrutturazioni era stata aumentata al 50%, in più l'importo massimo di spesa per ogni unità abitativa è salito da 48.000 a 96.000 euro. Queste condizioni dovevano scadere nel giugno 2013, ma il DL 4 giugno 2013, n. 63 (convertito con modifiche in Legge 90/2013), aveva aggiunto sei mesi di tempo (31 dicembre 2013) alla scadenza naturale.

Ora la **legge di stabilità 2014** ha ulteriormente **prorogato la scadenza** della detrazione ed ha protratto il periodo per poterne beneficiare, con le seguenti modalità:

- **detrazione pari al 50%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;**
- **detrazione pari al 40%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;**
- **detrazione pari al 36%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016.**

E' necessario seguire tutte le stesse procedure già in precedenza previste, tra cui:

- indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell'immobile sul quale è stato realizzato l'intervento;
- pagare attraverso bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del bonifico. Banche e Poste dispongono del modello apposito.

Gli Apparecchi domestici e le caldaie a biomasse possono beneficiare della detrazione fiscale del 50%.

Anche la nuova costruzione della **canna fumaria interna o esterna, o il suo rifacimento modificando i caratteri preesistenti, beneficia della detrazione fiscale del 50%**